



TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.R.L.

Via Bertola 34 — 10122 Torino (IT)

T +39 011 227 4101

info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it

www.5t.torino.it

C.F. - P.IVA 06360270018

C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992

CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI TELEMATICO

Entrata in vigore in data 01/03/2021 a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2020

SOMMARIO

ART. 1 – ISTITUZIONE E FINALITÀ DELL'ALBO	3
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 3 – RESPONSABILITÀ	4
ART. 4 – CRITERI DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI.....	4
ART. 5 – ISCRIZIONE.....	5
ART. 6 – MANTENIMENTO E RINNOVO DELL'ISCRIZIONE	5
ART. 7 – CAUSE DI SOSPENSIONE DALL'ALBO	6
ART. 8 – CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO	6
ART. 9 – AVVISO PUBBLICO	7
ART. 10 – DECORRENZA E VALIDITÀ DELL'ALBO	8
ART. 11 – CONTESTAZIONI	8
ART. 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	8
ART. 13 – SISTEMA INTEGRATO 231-190	8
ART. 14 – NORME DI RINVIO.....	8
ART. 15 – MODIFICHE E PUBBLICITA'	9

ART. 1 – ISTITUZIONE E FINALITÀ DELL'ALBO

E' istituito presso la società 5T s.r.l., con sede in Torino, via Bertola 34 Cap 10122 (nel seguito "5T") un Albo aperto di Operatori economici per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.

L'Albo Fornitori è la piattaforma informatica on line in cui sono raccolte tutte le informazioni relative ai dati degli Operatori economici interessati all'affidamento di forniture e servizi, lavori e servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di affidamento di contratti pubblici.

Il presente Regolamento fissa i criteri per la formazione e l'aggiornamento dell'Albo, le relative modalità di utilizzo e selezione degli Operatori economici iscritti, nonché ogni altro profilo della relativa disciplina.

Con il presente Regolamento 5T intende, in particolare, perseguire le seguenti finalità:

- a) dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per categorie di specializzazione, funzionale alle attività di selezione degli Operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- b) individuare criteri di selezione degli Operatori economici, nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento e trasparenza, da invitare – ove previsto dalla legge - alle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Albo è utilizzato da 5T per i fini di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), b), c), c bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per lavori, servizi e forniture.

In particolare l'Albo è utilizzato per l'individuazione degli Operatori economici da invitare alle procedure per gli affidamenti di:

- forniture e servizi di importo inferiore a 214.000 euro;
- lavori di importo inferiore a 1.000.000 euro;
- servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro.

L'Albo è altresì utilizzato in tutti i casi in cui sussistano i requisiti per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In tale Albo sono iscritti gli Operatori economici che ne fanno domanda, secondo le modalità e con le forme indicate dal presente Regolamento, qualora, a seguito della verifica di sussistenza dei requisiti dichiarati nella richiesta medesima e nella documentazione ad essa allegata, risultino in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici.

L'iscrizione nell'Albo non vincola 5T e non garantisce l'affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori.

Restano in ogni caso fermi gli obblighi di legge relativi all' acquisizione di beni e servizi mediante il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alle convenzioni Consip S.p.A. e SCR-Piemonte S.p.A. e soggetti aggregatori ove applicabili a 5T.

ART. 3 – RESPONSABILITÀ

Responsabile dell'Albo Fornitori Telematico è nominata la dott.ssa Sara Bustreo responsabile ufficio approvvigionamenti.

Il Responsabile dell'Albo, che si configura come Responsabile Unico del procedimento, procede all'abilitazione degli Operatori economici, effettuando la verifica del possesso dei requisiti morali indicati all'art. 80 comma 4 (limitatamente al DURC) e 5 lettera g) (casellario informatico ANAC) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e riservandosi di effettuare una verifica a campione degli ulteriori requisiti morali di cui al suddetto art. 80 e dei requisiti economico finanziari.

ART. 4 – CRITERI DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La scelta degli Operatori economici da invitare alle procedure per l'acquisto di forniture, servizi e lavori avviene nel rispetto del principio di rotazione come previsto dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016.

Allo scopo di non produrre una compressione sproporzionata al principio della libertà d'iniziativa economica la rotazione trova applicazione solo agli affidamenti, di contenuto identico o analogo.

Gli Operatori economici sono selezionati dall'Albo mediante un sistema informatico automatico predisposto dalla piattaforma.

Gli Operatori economici possono essere selezionati esclusivamente se "Abilitati" all'Albo di 5T o risultare in fase di "Revisione" secondo quanto previsto all'art. 8 del Regolamento. Non sono presi in considerazione gli Operatori economici non rientranti in tali casistiche.

Gli Operatori economici che si trovino nello stato di "Rifiutato" o "Sospeso" non potranno essere invitati ad alcuna fase del processo di approvvigionamento.

Resta salva la facoltà di 5T di invitare a presentare offerta:

- soggetti ulteriori rispetto agli iscritti all'Albo on line, qualora vi sia un ridotto numero di Operatori economici iscritti nella categoria merceologica di interesse, ovvero soggetti non iscritti nell'Albo on line qualora l'oggetto dell'acquisto non rientri in alcuna delle categorie merceologiche inserite nell'Albo Fornitori, ovvero per altre gravi ragioni di convenienza adeguatamente motivate. Tali soggetti sono individuati a seguito di indagini di mercato o attingendo dall'elenco di operatori presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o attraverso altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza nazionali e/o regionali.

Inoltre 5T non prenderà in considerazione gli Operatori economici estratti dall'Albo che non abbiano i requisiti tecnici e professionali previsti dallo specifico capitolato tecnico e/o non siano idonei in relazione alla natura e all'oggetto dell'incarico da affidare. In particolare, relativamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, la valutazione della suddetta idoneità viene stabilita in base ai Regolamenti previsti dal R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 per la professione di geometra e dal R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 per le professioni di ingegnere e architetto.

Gli elenchi degli Operatori economici, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web di 5T.

ART. 5 – ISCRIZIONE

Ai fini dell'iscrizione gli Operatori economici dovranno presentare la propria domanda utilizzando la piattaforma telematica al seguente indirizzo: <https://5t-torino.acquistitelematici.it/>

Per essere iscritti nell'Albo, gli Operatori economici devono dichiarare attraverso la modulistica reperibile sulla piattaforma di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ,nonché di quelli di cui all'art 67 comma 1 del D.Lgs. 159/2011 e devono presentare la seguente documentazione :

- A. Visura Camerale
- B. CV professionale (solo per i servizi di ingegneria, architettura e per i servizi di prestazione professionale)
- C. Attestazione SOA per le classi merceologiche inerenti i lavori

Ai fini dell'ammissibilità 5T verificherà:

1. visura camerale o iscrizione Ordine Professionisti;
2. DURC o Cassa di previdenza professionisti (ex D.Lgs. 50/2016 art. 80 comma 4);
3. casellario informatico Anac (ex D.Lgs. 50/2016 art 80 comma 5 lett. g)

In particolare l'Operatore economico deve dichiarare in fase di iscrizione le categorie merceologiche di interesse secondo quanto previsto nell'art. 3 del presente Regolamento.

La domanda di iscrizione presentata dall'Operatore economico è sottoposta all'esame di ammissibilità che deve concludersi entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda stessa. Qualora sia necessario acquisire informazioni supplementari, tale termine è sospeso dalla data di invio della richiesta di informazioni ulteriori e/o mancanti e ricomincia a decorrere da quella del ricevimento delle stesse.

L'iscrizione del singolo Operatore economico nell'Albo deve avvenire entro e non oltre il termine di cui al precedente periodo e decorre dalla data di invio della comunicazione di accettazione della domanda.

L'Operatore economico iscritto può essere pertanto invitato alle procedure avviate successivamente all'invio di tale comunicazione.

5T provvede altresì a comunicare l'eventuale mancata iscrizione dell'Operatore economico richiedente e la relativa motivazione.

ART. 6 – MANTENIMENTO E RINNOVO DELL'ISCRIZIONE

L'integrazione dell'Albo è un'attività continuativa e avviene mediante inserimento dei nuovi Operatori economici che producono la domanda, in corrispondenza della relativa categoria merceologica, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle richieste, previo esame della completezza e della correttezza della documentazione ricevuta.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Albo Fornitori, ciascun Operatore economico deve comunicare ogni variazione delle informazioni già fornite e delle dichiarazioni già rese a 5T, non oltre il trentesimo giorno da quando la variazione è intervenuta.

In ogni caso 5T procede con cadenza triennale alla revisione dell'Albo al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione, nonché il rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento e della normativa vigente.

Nell'ambito di tale verifica 5T invita gli Operatori economici a comunicare, mediante il portale Albo Fornitori on line, eventuali dati variati rispetto alla precedente candidatura con richiesta di allegare la documentazione aggiornata.

5T si riserva la facoltà di richiedere in ogni momento l'invio di certificati, attestazioni, iscrizioni od ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'Albo Fornitori; in questa circostanza, nelle more dei controlli che 5T effettuerà, l'Operatore economico si troverà nello status di "Sospeso" e non potrà essere invitato ad alcuna fase del processo di approvvigionamento.

ART. 7- CAUSE DI SOSPENSIONE DALL'ALBO

5T può disporre la sospensione di un Operatore economico dall'Albo qualora si riscontrino le verificarsi di una delle fattispecie di seguito elencate:

- A. in caso di mancato riscontro alla richiesta di 5T della documentazione necessaria a procedere al controllo a campione di cui all'articolo 4 del presente Regolamento ovvero in caso di mancata o parziale comunicazione delle variazioni all'assetto societario o dei dati identificativi della Società;
- B. in caso di irregolarità dei documenti prodotti.

In questi casi la sospensione perdura fino alla produzione e/o regolarizzazione della documentazione scaduta, incompleta e/o irregolare.

Inoltre 5T può procedere a sospendere l'iscrizione dell'Operatore economico:

- C. nel caso in cui risulti temporaneamente inadempiente nell'esecuzione di una fornitura o servizio o lavoro affidato in relazione alla natura della prestazione richiesta e l'inadempienza sia stata oggetto di contestazione formale per minimo due volte da parte di 5T (in relazione alla gravità della fattispecie, sospensione variabile da uno a tre mesi);
- D. qualora abbia in corso una controversia in sede giudiziale e/o arbitrale con 5T e fino alla definizione della stessa (sospensione fino alla definizione di eventuali procedimenti giudiziari);
- E. in presenza di annotazioni risultanti dal Casellario Informativo ANAC ovvero dall'Osservatorio dei contratti pubblici aventi ad oggetto notizie relativamente a violazioni in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e/o fatti riguardanti la fase di esecuzione dei contratti di servizi, forniture e lavori (sospensione per un periodo adeguato in relazione alla gravità dell'annotazione);
- F. in tutti i casi nei quali la vigente normativa prevede la sospensione dell'attività di impresa.
- G. L'irregolarità è comunicata all'Operatore economico interessato che potrà presentare proprie controdeduzioni. La sospensione viene revocata al venir meno delle cause che l'hanno determinata.

ART. 8 – CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Costituisce causa di cancellazione d'ufficio dall'Albo Fornitori on line il verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze in capo all'Operatore economico:

- a) documentazione non veritiera o falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti previsti dal presente Regolamento;
- b) perdita accertata dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'Albo;
- c) mancata fornitura dei beni e/o servizi e/o lavori commissionati in assenza di accertati impedimenti per forza maggiore;
- d) almeno tre richiami formali per inadempienze parziali o aventi ad oggetto la contestazione di difformità qualitative nella fornitura di beni e/o servizi e/o lavori acquistati;
- e) mancato rispetto degli obblighi contrattuali che abbiano determinato per almeno tre volte l'applicazione di penali o, anche una sola volta, la risoluzione del contratto per inadempimento;
- f) grave negligenza, malafede o errore grave nell'esecuzione delle prestazioni accertata e notificata all'Operatore economico da 5T;
- g) mancata presentazione di offerte a seguito di tre inviti nel biennio e qualora non sia confermato per iscritto l'interesse a partecipare a future procedure indette da 5T;
- h) violazione della clausola di pantouflage di cui al combinato disposto degli artt. 21 D.Lgs. 39/13 e 53, comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001.

La cancellazione è, altresì, disposta su esplicita richiesta dell'Operatore economico.

5T informa l'Operatore economico dell'avvio della procedura di cancellazione e comunica i fatti addebitati, assegnando un termine di quindici giorni lavorativi per eventuali controdeduzioni.

Trascorsi almeno venti giorni lavorativi dalla scadenza di tale termine, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all'impresa, 5T si pronuncia in via definitiva mediante comunicazione motivata.

Cessate le cause che hanno determinato la cancellazione dall'Albo e comprovata l'effettiva riacquisizione dei requisiti, ogni Operatore economico può riproporre domanda di iscrizione. Nel caso in cui sia disposta la cancellazione, una nuova iscrizione potrà essere richiesta solo dopo il decorso di un anno dalla cancellazione. Nel caso in cui la cancellazione sia disposta per i casi previsti ai precedenti punti a), e), f), h) nell'esecuzione delle prestazioni, una nuova iscrizione potrà essere richiesta solo dopo il decorso di due anni dalla cancellazione. In tal caso 5T si riserva comunque il diritto di accogliere o meno la richiesta.

ART. 9- AVVISO PUBBLICO

L'Albo Fornitori on line è costituito a seguito di Avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà di 5T di realizzare un Albo Fornitori on line. L'Avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, sul sito istituzionale di 5T nonché, per estratto, su un quotidiano locale e su un quotidiano avente rilevanza nazionale.

L'Avviso pubblico è sottoscritto dal Responsabile unico del procedimento.

Attraverso lo strumento dell'Avviso pubblico il Responsabile unico del procedimento si riserva di revisionare l'elenco delle categorie merceologiche tenendo conto delle eventuali modificazioni delle caratteristiche tecnologiche delle stesse e delle esigenze di mercato e di pubblicare con cadenza semestrale l'aggiornamento periodico delle categorie merceologiche sulla Gazzetta ufficiale, sul sito istituzionale di 5T nonché, per estratto, su un quotidiano locale e su un quotidiano avente rilevanza nazionale.

Gli Operatori economici associati alla categoria modificata saranno informati anche con apposita comunicazione.

ART. 10 – DECORRENZA E VALIDITÀ DELL'ALBO

L'Albo Fornitori on line decorre dalla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

L'Albo è aperto ed è pertanto consentita agli Operatori economici interessati la presentazione in qualsiasi momento della domanda di iscrizione, purché redatta secondo i criteri e nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento.

5T si riserva di integrare e/o modificare l'Avviso pubblico di cui all'art. 9 nel caso in cui, durante il periodo di validità dell'Albo, sopravvenissero nuove disposizioni normative in materia di contratti pubblici.

Le modifiche e/o integrazioni sono pubblicate sul sito istituzionale di 5T.

ART. 11 – CONTESTAZIONI

Gli Operatori economici iscritti nell'Albo Fornitori on line nulla potranno pretendere qualora, nel corso del periodo di validità della propria iscrizione, 5T non dia corso ad acquisizioni per la/le categorie merceologiche rispetto alle quali risultino iscritti.

ART. 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, i dati personali acquisiti da 5T per effetto del presente Regolamento sono utilizzati per l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori on line nonché ai fini dell'esperimento delle procedure negoziate di affidamento e dell'adempimento delle pratiche amministrativo-contabili derivanti dal rapporto contrattuale posto in essere con l'Operatore aggiudicatario.

I dati sono raccolti e trattati sia con strumenti informatici sia su supporto cartaceo e possono essere consultati, modificati e/o integrati dai soggetti debitamente autorizzati al trattamento dei dati di 5T.

Il Titolare del trattamento è 5T.

Gli Operatori economici, in qualità di interessati, possono esercitare i diritti ad essi attribuiti dalla normativa vigente in materia.

ART. 13 – SISTEMA INTEGRATO 231-190

Le disposizioni dettate dal presente documento costituiscono presidi volti a contenere i rischi di commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e della L. 190/12 e di comportamenti contrari al Codice Etico e alle norme aziendali e sono pertanto parte dell'impianto documentale sul quale si regge il Sistema integrato 231-190 di 5T.

ART. 14 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di contratti pubblici e a quella sul procedimento amministrativo (L. 241/90).

ART. 15 – MODIFICHE E PUBBLICITÀ

Le modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale (intendendosi per tali le modifiche che incidano sui principi ad esso sottesi, sui poteri autorizzativi e le responsabilità ivi definiti) da apportare al presente Regolamento sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale.

Ogni altra modifica di carattere meramente formale, quale l'inserimento di annotazioni o precisazioni utili a favorire la leggibilità e fruibilità del Regolamento o ad assicurarne la coerenza con eventuali variazioni apportate all'organigramma aziendale, è di competenza del Direttore Generale, che è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

La pubblicità del presente Regolamento e delle eventuali successive modifiche e integrazioni è assicurata dalla relativa pubblicazione sulla intranet aziendale e sul sito istituzionale di 5T.